

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE DI ARCORE AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del comune di Arcore.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del comune di Arcore , ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari, nonché dal presente regolamento.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente mediante parere non vincolante:
 - a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita, per le istanze di propria esclusiva competenza;
 - b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, L.R. 12/2005;
 - c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale nei casi ivi previsti;
 - d) in caso di titoli abilitativi diretti, non in sanatoria, per nuova costruzione (o demolizione con ricostruzione) qualora l'intervento comporti la formazione di nuovi edifici per una slp superiore a 200 mq;
 - e) in caso di titoli abilitativi, non in sanatoria, ricadenti nei Nuclei di Antica Formazione, come definiti nel PGT, qualora modifichino l'aspetto esteriore degli edifici o delle aree.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto, un parere:
 - a) in merito all'esecuzione di lavori pubblici e-o forniture che a giudizio del responsabile del procedimento comportino un importate effetto sulla modifica del paesaggio;
 - b) in merito a installazioni, murales, elementi di arredo, ammennicoli urbanistici da installare su aree pubbliche, nonché su piani/programmi regolamenti che, a giudizio del responsabile del procedimento e-o del Sindaco, comportino un importate effetto sulla modifica del paesaggio.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da **5** membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;

2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale (*si veda a titolo esemplificativo l'indicazione contenuta nella DGR n. 7977 del 6 agosto 2008*) ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum;
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Funzionario Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico;
2. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi;
3. In base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale - assessori, consiglieri, membri di comitati di frazione, ecc. - nel Comune di Arcore;
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio); inoltre non possono essere nominati i professionisti che esercitano abitualmente la loro attività in qualità di progettisti sul territorio del Comune di Arcore;
5. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dal Funzionario Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate, garantendo ove possibile la rotazione.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa, su indicazione del Funzionario Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio e-o del Sindaco;
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno **5** giorni prima della seduta;
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa;
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della Commissione;
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predisporre la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti della Commissione;
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso;
4. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 9 - TERMINI E MODALITA' PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti;
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica;
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa;
5. Il parere espresso, ad eccezione dei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) per cui è previsto un differente procedimento, viene trasmesso al responsabile del procedimento e/o al tecnico asseverante affinché sia tenuto in dovuta considerazione in fase di istruttoria/asseverazione. Qualora il responsabile del procedimento/il funzionario responsabile/il tecnico asseverante ritenga di disattendere in tutto o in parte tale parere, dovrà esserne dato conto nelle documentazione in modo ampio, approfondito e motivato;
6. Su esplicita richiesta del progettista o della Commissione potrà essere ammessa, in determinati casi di particolare importanza e-o complessità, l'audizione del tecnico progettista al fine di una esposizione diretta del progetto, in particolare degli aspetti di valenza paesaggistica;
7. Su esplicita richiesta del progettista, in determinati casi di particolare importanza e-o complessità, la commissione potrà rilasciare parere preventivo teso a indirizzare la progettazione sin dall'origine e- o a fornire elementi di spunto al fine di uno sviluppo organico e integrato della progettazione.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio;
2. La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica, nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per 5 anni e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi;
2. Al rinnovo della Commissione la figura del Presidente dovrà essere avvicinata;
3. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio;
4. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della Commissione decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione;
5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenuto e documentato.